

Statuti

Associazione

“Vertical Sanbe”

con sede a San Bernardino

Art. 1

Denominazione

Sotto la denominazione Associazione Vertical Sanbe è costituita un'associazione senza scopi di lucro ai sensi degli articoli 60 e segg. CCS.

L'associazione ha sede a San Bernardino (comune di 6563 Mesocco).

Art. 2

Scopo

L'associazione ha per scopo:

- Di promuovere l'attività sportiva del Trail Running nel contesto di San Bernardino, in particolare sul percorso San Bernardino – Piz Uccello (Mons Avium).
- Avvicinare le persone di ogni età, genere, etnia al contesto montano e alle sue bellezze naturali praticando un'attività sana quale è il Trail Running.
- Far conoscere le bellezze del nostro comprensorio montano

Art. 3

Soci

L'associazione prevede la seguente tipologia di soci:

- Soci onorari e fondatori;
- Soci attivi.

- a) Qualsiasi persona di maggiore età domiciliata in Svizzera o beneficiaria di un permesso di dimora, anche temporaneo, può essere socio attivo dell'associazione. La decisione di accettazione spetta al comitato sulla base di una richiesta scritta.

Il comitato decide comunque liberamente sull'accettazione del nuovo membro.

I soci attivi, che hanno pagato la loro quota sociale annuale hanno diritto di voto all'assemblea generale e possono essere nominati quali membri di comitato.

Art. 4

Finanze

Il finanziamento dell'associazione si fonda su contributi volontari e/o sponsor provenienti dalla Svizzera o dall'estero, che vanno versati sul conto bancario dell'associazione, come pure su introiti derivanti da attività affini alla corsa podistica Vertical Sanbe.

Prelevamenti da questi conti possono farsi con firma individuale da parte delle seguenti persone: presidente o vice-presidente, come il segretario.

I membri attivi ed esterni versano un contributo sociale annuo che dovrà essere almeno di Chf. 20.- Il Comitato potrà aumentare l'importo del contributo sottoponendo all'assemblea generale la tematica.

Art. 5

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- Comitato;
- Assemblea dei soci.

Art. 6

Disposizioni generali sull'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto dall'assemblea dei soci attivi. Ogni socio ha un voto. Soci che il giorno dell'assemblea sono stati destituiti o sono stati licenziati da più di trenta giorni, non hanno diritto di voto.

Art. 7

Assemblea dei soci, ordinarie e straordinarie

L'assemblea ordinaria dei soci è tenuta entro tre mesi dalla chiusura contabile che corrisponde all'anno solare.

Assemblee straordinarie dei soci vengono tenute nei seguenti casi:

- se il comitato adotta una corrispondente decisione;
- se un quinto dei soci chiede la convocazione indicando le trattande.

Ogni socio è autorizzato a proporre per iscritto al Comitato che venga inserito un particolare oggetto all'ordine del giorno all'assemblea ordinaria dei soci. La richiesta può essere fatta sino al più tardi entro la fine dell'anno solare.

La rappresentanza di un socio da parte di un altro socio attivo è possibile solo mediante delega scritta. Ciascun socio attivo non può però rappresentare più di due altri soci.

La rappresentanza è possibile solo tramite soci.

Art. 8

Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci viene convocata per iscritto, fissando il luogo, la data e gli oggetti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere spedita tramite un ufficio postale almeno venti giorni prima del giorno dell'assemblea.

Art. 9

Competenze

L'assemblea sociale decide in merito all'ammissione o all'esclusione dei soci, elegge il comitato e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.
Essa esercita la sorveglianza sulla gestione dei membri di comitato con facoltà di revoca per gravi motivi.

Art. 10

Risoluzioni

Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea a maggioranza dei voti dei soci presenti.
Il consenso scritto di tutti i soci ad una proposta è parificato ad una risoluzione sociale, anche in mancanza di un'assemblea.
Nel corso delle assemblee non è possibile prendere delle risoluzioni su oggetti non debitamente preannunciati.

Art. 11

Comitato

Il comitato ha il diritto e il dovere di curare l'interesse dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dal presente statuto.
Il comitato prende le sue risoluzioni alla maggioranza dei membri presenti.
In caso di parità di voti deciderà il voto del presidente o in sua assenza del vice-presidente.

Art. 12

Ammissioni e dimissioni dei soci

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
La dimissione di un socio deve essere preannunciata almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio contabile.
La qualità di socio non può essere né alienata né trasmessa per successione.

Art. 13

Esclusione di un socio

Ogni socio può essere escluso dall'associazione per decisione dell'assemblea a causa di motivi gravi.

Art. 14

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione potrà avvenire in ogni tempo, fatta riserva delle normative di legge vigenti, per decisione assembleare e/o dei soci fondatori.

In quel caso i membri di comitato dovranno procedere alla liquidazione dell'associazione.

I debiti dovranno essere coperti con gli attivi sociali.

Art. 15

Diritto suppletorio

Per ogni questione non regolata dal presente statuto fanno stato gli art. 60 e segg. del CO.

Il presente statuto è stato approvato nell'assemblea costitutiva tenutasi il giorno 27 marzo 2019 a San Bernardino, comune di 6563 Mesocco, e viene sottoscritto in segno di accettazione dai partecipanti.

Simon Bernhard

Presidente

Walter Zala

Vice – Presidente

Christian Vigne

Segretario